



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 26 del 17/02/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE V.I.A. E POLITICHE ENERGETICHE 19 gennaio 2011, n. 6

L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii. - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - Coltivazione di cava di pietra calcarea sita in agro del Comune di Gravina in Puglia, contrada Castello-Visciolella - Fg. di mappa 84, p.lle 101, 218, 102, 157, 219, 158, 159, 103, 110, 104, 147, 148, 149, 112, 132, 113, 138, 144, 105, 155, 151, 221, 106, 181, 184, 222 - Proroga parere di compatibilità ambientale - Proponente: Edilizia Mastrodonato S.r.l.

L'anno 2011 addì 19 del mese di Gennaio in Modugno (Ba), presso il Servizio Ecologia,

IL DIRIGENTE L'UFFICIO VIA/VAS

Ing. Gennaro RUSSO, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche, ha adottato il seguente provvedimento:

PREMESSO CHE:

- Con nota acquisita al prot. n. 5166 del 09.04.2010 la Edilizia Mastrodonato S.r.l. - Via Giardini, 64 - Gravina in Puglia (Ba) - richiedeva la proroga del parere favorevole con prescrizione espresso con D.D. n. 410 del 30.08.2007, notificata al proponente in data 11.10.2007, relativa al progetto di coltivazione di cava di pietra calcarea sita in agro del Comune di Gravina in Puglia, contrada Castello-Visciolella - Fg. di mappa 84, p.lle 101, 218, 102, 157, 219, 158, 159, 103, 110, 104, 147, 148, 149, 112, 132, 113, 138, 144, 105, 155, 151, 221, 106, 181, 184, 222.

Con la predetta istanza il proponente comunicava di non aver dato inizio ai lavori della cava in oggetto perché sprovvista del relativo decreto autorizzativo ai sensi dell'art. 8, L.R. n. 37/85, in corso di definizione presso il Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia;

- con nota prot. n. 5508 del 16.04.2010 il Servizio Ecologia, in riscontro alla richiesta sopra esplicitata, richiedeva, quale completamento della documentazione necessaria ai fini del rilascio della proroga richiesta, una perizia giurata da parte di tecnico abilitato "...sull'effettivo accertamento che lo stato dei luoghi interessati dall'attività estrattiva oggetto della determina, ed aree confinanti, non siano nel frattempo mutati e quindi conformi al progetto a suo tempo depositato...";

- con nota acquisita al prot. n. 9316 dell'08.07.2010 la società proponente riscontrava la predetta richiesta trasmettendo la Perizia Giurata del tecnico abilitato;

CONSIDERATO CHE:

- con nota prot. n. 9532 del 13.07.2010 il Servizio Ecologia comunicava all'istante: "...Nella precitata

perizia giurata veniva riportato che, a seguito di un confronto aerofotogrammetrico aggiornato ed a una verifica dell'area oggetto dello S.I.A., si erano riscontrate "modeste variazioni" nell'area in esame tali da non apportare "alcuna variazione significativa ai fini della Valutazione di Impatto Ambientale di cui alla precitata D.D. n. 410/2007.

Ciò stante, al fine di consentire all'Ufficio scrivente di adempiere puntualmente a quanto richiesto, è necessario che il proponente provvedeva a trasmettere una relazione dettagliata riportante informazioni utili ad individuare l'entità delle variazioni accennate nella perizia giurata in argomento...";

- con nota datata 04.08.2010 la ditta proponente trasmetteva la relazione dettagliata nei termini sopra evidenziati e, in relazione alle variazioni individuate rispetto al precedente rilievo aerofotogrammetrico, specificava che le stesse consistono in:

- Edificazione di casa residenziale (in corso di costruzione) nelle vicinanze dell'area d'intervento;
- Edificazione di tettoia per ricovero mezzi industriali (di proprietà della ditta richiedente annessa) al capannone esistente;

CIÒ RILEVATO,

- in relazione alla presenza dell'edificio in corso di costruzione nelle vicinanze dell'area di intervento, non presente all'epoca del rilascio dell'originario parere di compatibilità ambientale, il Servizio Ecologia, con nota prot. n. 13226 del 19.10.2010, invitava il Comune di Gravina in Puglia - Direzione Servizi Tecnici e Direzione IV-Ufficio Ambiente - "...a far conoscere se lo stabile in argomento sia stato realizzato con i titoli edilizi previsti dalla norma vigente. Si ritiene inoltre utile conoscere il parere dell'Ufficio comunale competente in materia in riferimento a tale specifica circostanza...";

VISTO CHE:

- con nota prot. 36664 del 23.11.2010 la Direzione Servizi Tecnici del Comune di Gravina in Puglia comunicava che, a seguito di un sopralluogo, si era verificato che l'immobile in argomento risulta ancora allo stato rustico e quindi non abitato e che lo stesso è stato realizzato con regolare Permesso di Costruire;

- con successiva nota prot. n. 37735 del 29.11.2010 il Servizio Ambiente del Comune di Gravina in Puglia precisava quanto segue:

"...alla data del rilascio del parere di compatibilità ambientale relativo alla coltivazione di cava di pietra calcarea sita in agro del Comune di Gravina in Puglia in contrada Castello-Vasciolella, avvenuta in data 30-08-2007 il rustico individuato al foglio di mappa 84 part.IIa 271 risultava già realizzato, in quanto così come evidenziato dalla nota della Direzione Servizi Tecnici.. sopra menzionata, il Permesso di Costruire è stato rilasciato in data antecedente al 30-08-2007 (data del rilascio del parere di compatibilità ambientale) e precisamente in data 27-04-2004.

Pertanto alla luce di quanto sopra constatato il parere di compatibilità ambientale rilasciato con Determinazione Dirigenziale n. 410 del 30-08-2007 già prevedeva la presenza del suddetto immobile,

Ad ogni buon conto si mette in evidenza che la presenza dell'immobile in questione (peraltro attualmente "ancora allo stato rustico e quindi non abitato") non comporta alcuna variazione in merito alla compatibilità ambientale dell'intervento proposto relativo alla coltivazione di cava di pietra calcarea sita in agro del Comune di Gravina in Puglia in contrada Castello-Vasciolella...";

TUTTO QUESTO PREMESSO,

si ritiene di poter prorogare, ai sensi del comma 4, art. 15, L.R. n. 11/2001 s.m.i., i termini di efficacia del parere favorevole di compatibilità ambientale espresso con la D.D. n. 410 del 30.08.2007 per ulteriori tre anni, a condizione che nulla sia cambiato relativamente alla normativa dei sistemi vincolistici nell'area d'intervento e con il rispetto della seguente prescrizione, già contenuta nel predetto provvedimento:

- che si realizzi una adeguata barriera arborea sul perimetro di cava al fine di mitigare l'impatto visivo

oltre che quello del rumore.

Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;

Vista la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

Richiamati gli articoli 15, 18 e 21 della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria amministrativa resa dal funzionario preposto;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

• di prorogare, per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il parere favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale espresso la Determina del Dirigente del Settore Ecologia n. 410 del 30.08.2007, notificata al proponente in data 11.10.2007, relativa al progetto di coltivazione di cava di pietra calcarea sita in agro del Comune di Gravina in Puglia, contrada Castello-Visciolella - Fg. di mappa 84, p.lle 101, 218, 102, 157, 219, 158, 159, 103, 110, 104, 147, 148, 149, 112, 132, 113, 138, 144, 105, 155, 151, 221, 106, 181, 184, 222, per un periodo di ulteriore tre anni a far tempo dalla notifica della sopracitata D.D. n. 410/2007, demandando al Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia il controllo sull'invarianza della normativa dei sistemi vincolistici nell'area d'intervento e con il rispetto della seguente prescrizione, già contenuta nel predetto provvedimento n. 410/2007:

- che si realizzi una adeguata barriera arborea sul perimetro di cava al fine di mitigare l'impatto visivo oltre che quello del rumore.

Il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;

- di notificare il presente provvedimento al proponente ed agli enti interessati, nonché al Servizio Attività Estrattive Regionale, a cura del Servizio Ecologia;

- di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;

- di far pubblicare, a cura del Servizio Ecologia, il presente provvedimento sul BURP;

- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

- copia del presente atto sarà trasmesso al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss. mm., può proporre ricorso giurisdizionale amministrativo al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia entro il termine di 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto, o, in alternativa ricorso straordinario al presidente della Repubblica (ex D.P.R. 1199/1971) entro il termine di 120 giorni dalla sua conoscenza.

Il Funzionario Il Dirigente
Istruttore P.O. VIA dell'Ufficio VIA/VAS
Sig.ra C. Mafrica Ing. G. Russo

Atti e comunicazioni degli Enti Locali
